



**COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA**

Piazza Libertà n. 11-c.a.p. 28078
C.F e P.IVA 00270950033
tel. 0163.826869-fax 0163.826496
ut@comune.romagnano-sesia.no.it

**GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO GRID-CONNECTED DI
POTENZA 9,60 KWP PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA T. GRASSI
DI ROMAGNANO SESIA SITA IN VIA GRAMSCI N. 2”. CUP
E75F09000050004 - CIG 0486706A7C**

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1

(Definizioni di riferimento - natura dell'appalto)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:
- a) per “Amministrazione”, il Comune di **Romagnano Sesia** quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione della fornitura di lavori oggetto del presente capitolato;
 - b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto l’esecuzione di lavori oggetto del presente capitolato;
 - c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta;
 - d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
 - e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 - f) per “regolamento”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall’art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006;
 - g) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità

2. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'appalto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di **“Realizzazione di impianto fotovoltaico grid-connected di potenza 9,60 KwP presso la scuola primaria T. Grassi di Romagnano Sesia sita in via Gramsci n. 2”**, che ha natura di appalto di lavori pubblici, **a corpo**.

3. Le attività oggetto del presente appalto sono di seguito descritte e specificate, con riferimento ai sistemi di classificazione noti:

TABELLA A		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SUBAPPALTABILI DEI LAVORI					
		ai sensi art. 118 DEL d.Lgs 163/2006 e ss.mm. ii. categorie D.P.R. 25/01/00 n.34					
CORPO D'OPERA CATEGORIE DI LAVORO		categorie ex allegato A, D.P.R. 25/01/00 n. 34			Euro	Incidenza manodopera	
1	COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	PREVALENTE	OG9	100,00%	60.000,00	20%	
I lavori sono subappaltabili nella misura del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.							
I lavori sono scorporabili e subappaltabili.							
TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO				100%	60.000,00		

4. L'appalto è stato indetto con determinazione a contrarre n. **012** in data **25.01.2010** del Responsabile del Servizio arch. Mario Mariani.

Art. 2 (Varianti progettuali)

1. Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell'appalto.

Art. 3 (Specificazioni in ordine alla durata dell'appalto ed alle possibili opzioni)

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di **180 giorni** dalla sua stipulazione.

Art. 4 (Specificazioni in ordine ai profili economici dell'appalto)

4.1. Valore stimato complessivo dell'appalto.

4.1.1. Il valore stimato dei lavori oggetto del presente appalto, rapportato allo sviluppo e all'esecuzione dello stesso, è determinato come importo complessivo stimato in Euro **61.000,00** (**sessantunomila/zerozero**) al netto dell'IVA.

4.2. Valore assunto a base d'asta.

4.2.1. Il valore complessivo dei lavori oggetto del presente appalto e rapportato allo sviluppo e all'esecuzione dello stesso è determinato come importo base posto a base d'asta in Euro **60.000,00** (**sessantamila/zerozero**), al netto dell'IVA.

Art. 5
(Luogo di esecuzione - Specificazione)

5.1. Luoghi di esecuzione dell'appalto.

5.1.1. L'appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso **la scuola primaria T. Grassi in via Gramsci n. 2 in Romagnano Sesia (NO).**

5.2. Obbligo di sopralluogo.

5.2.1. I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nel luogo dove sarà realizzato l'appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta.

5.2.2. Per l'effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento sino al giorno **mercoledì 16 GIUGNO 2010** con il referente dell'Amministrazione individuato **nell'arch. Anna Rita Stangalino, Responsabile del Servizio Tecnico 2 e Responsabile del Procedimento.**

Il sopralluogo è previo appuntamento da concordare al n. 0163 826869: si terrà nei giorni lunedì e mercoledì.

5.2.3. Il Responsabile del Procedimento redigerà apposito verbale di sopralluogo in duplice copia: la copia inoltrata alla ditta offerente deve essere compresa nei documenti di gara ed esibita alla Commissione giudicatrice.

5.2.4. L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione.

Art. 6
(Specificazioni inerenti i soggetti ai quali può essere affidato l'appalto)

1. Sono ammessi a partecipare alla gara:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) con le modalità previste dall'art. 37 del Codice dei contratti pubblici;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici.

2. **Possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, a patto che sia stata rilasciata debita dichiarazione in sede di gara.**

3. L'Amministrazione esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 7
(Specificazioni inerenti i requisiti di partecipazione alla gara)

7.1. Requisiti di idoneità professionale.

7.1.1. I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

7.1.2. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

7.1.3. Per le società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i Consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione allo schedario generale delle cooperative.

7.2. Requisiti di ordine generale.

[rif.to art. 38, D.Lgs. n. 163/2006] .

7.2.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto per i lavori di **“Realizzazione di impianto fotovoltaico grid-connected di potenza 9,60 KwP presso la scuola primaria T. Grassi di Romagnano Sesia, sita in via Gramsci n. 2”** devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto 7.2.2.

7.2.2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stazione appaltante; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che sono in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

7.2.3. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

7.2.4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

7.2.5. In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione l'Amministrazione chiederà all'aggiudicatario, di produrre i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

7.2.6. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

7.2.7. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

7.3. Qualificazione per eseguire lavori pubblici.

7.3.1. I soggetti esecutori dell'appalto devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

7.3.2. Trattandosi di appalto sotto soglia, ai concorrenti non è richiesta idonea certificazione SOA.

7.4. Certificazione di qualità.

7.4.1. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, d. lgs 163/2006 e ss.mm.ii. sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

L'Impresa che intende usufruire del beneficio del predetto beneficio – garanzia provvisoria ridotta del 50% - deve necessariamente allegare copia certificazione sistema di qualità, in originale o copia autenticata ai sensi della vigente normativa, pena la non ammissibilità alla gara.

7.5. Rispetto delle norme di gestione ambientale (EMAS).

7.5.1. Certificazioni non richieste in questo appalto.

Art. 8

(Avalimento dei requisiti di impresa ausiliaria)

8.1. Definizione di avvalimento.

8.1.1. I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 34, in relazione alla gara possono avvalersi dei requisiti di altra impresa.

Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

8.2.2. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) del precedente punto 8.2.1. l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

8.3. Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti.

8.3.1. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente e escute la garanzia. L'Amministrazione trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

8.3.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

8.3.3. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8.3.4. Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.

8.3.5. In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 9

(Specificazioni inerenti la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e di consorzi).

9.1. Disposizioni generali.

9.1.1. I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero non possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

9.1.2. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

9.1.3. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi punti 9.1.4. e 9.1.5., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

9.1.4. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

9.1.5. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

9.1.6. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente punto 9.1.3. comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

9.2. Raggruppamenti temporanei di imprese.

9.2.1. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

9.2.2. Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorparabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

9.2.3. I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.

9.2.4. Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorparati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorparate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

9.3. Disposizioni comuni per i consorzi.

9.3.1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (consorzi tra cooperative e consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

9.3.2. I Consorzi di cooperative e stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

9.4. Consorzi ordinari.

9.4.1. Per la partecipazione degli operatori economici in consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

9.4.2. Ai fini della partecipazione dei consorzi ordinari valgono, per quanto non espressamente derogate da altre disposizioni del presente disciplinare di gara, le previsioni specificate nel punto 9.2.

9.4.3. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni scorparabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

9.4.4. Nel caso di lavori, i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.

9.5. Consorzi stabili.

9.5.1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti previsti dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

9.5.2. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

9.5.3. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

9.5.4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.

9.5.5. Ai fini della partecipazione di un consorzio stabile alla gara per l'affidamento dei lavori di . **“Realizzazione di impianto fotovoltaico grid-connected di potenza 9,60 KwP presso la scuola primaria T. Grassi di Romagnano Sesia sita in via Gramsci n. 2”** a somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

Art. 10

(Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell'appalto)

1. L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

Art. 11

(Criteri di valutazione delle offerte)

11.1 Metodo di valutazione delle offerte e specificazioni relative.

11.1.1. La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata con il criterio del prezzo più basso, come indicato nel punto **19**. del bando di gara.

11.1.2. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

11.1.3. L'aggiudicazione è effettuata con ricorso al sistema del massimo ribasso da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando, espresso in offerta segreta.

11.2. Elementi economici dell'offerta e loro valutazione

11.2.1. I concorrenti devono indicare in Euro, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, la proposta di diminuzione relativa alla base d'asta, sia specificando l'offerta complessiva, sia specificando il ribasso percentuale.

11.2.2. In ordine alla formulazione dell'offerta economica non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 12

(Domanda di partecipazione alla gara e regole per la presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta).

1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano:

- specifica istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva come da **Allegato A** al presente disciplinare, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.
- cauzione provvisoria, così come previsto dall'art. 16 del presente disciplinare di gara e dal punto 14.1 a) del bando di gara.
- Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, così come previsto dall'art. 16 del presente disciplinare di gara e dal punto 14.1 b) del bando di gara.
- copia verbale di sopralluogo rilasciata dal Responsabile del Procedimento, così come stabilito dall'art. 5 del presente disciplinare.

2. **nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)**

Certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99 dal quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione all'ufficio competente.

In luogo di essa potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 28.03.2003.

3. Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato a pena di esclusione.

4. L'istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente alla documentazione correlata, in un plico, sul quale è riportata la dicitura **"Busta A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa"** per la partecipazione alla gara di appalto per i lavori di **"Realizzazione di impianto fotovoltaico grid-connected di potenza 9,60 KwP presso la scuola primaria T. Grassi di Romagnano Sesia, sita in via Gramsci n. 2"**.

La **busta A** contenente l'istanza di partecipazione, la dichiarazione e la documentazione amministrativa correlata è contenuta, unitamente alla **Busta B contenente l'offerta economica**, in un **plico** complessivo.

A pena di esclusione: il plico e le due Buste A e B devono indicare il nominativo del mittente ed essere sigillate con ceralacca e controfirmate.

Art. 13

(Contributo autofinanziamento Autorità -)

13.1. Contributo autofinanziamento Autorità.

13.1.1. Il contributo autofinanziamento Autorità **non è dovuto**.

Art. 14

(Modalità di predisposizione e di presentazione delle offerte)

14.1. Elementi regolativi generali dell'offerta.

14.1.1. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e per ogni parte di essa deve essere assolta l'imposta di bollo.

14.1.2. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

14.1.3. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

14.1.4. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

14.2. Dichiarazione del subappalto in sede di offerta.

14.2.1. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dei lavori deve dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (non oltre il 30% dell'importo complessivo netto offerto).

14.2.2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle disposizioni del CAPO 9 del Capitolato speciale relativo al presente appalto.

14.3. Riferimenti generali per la predisposizione dell'offerta.

14.3.1. I soggetti che intendono concorrere alla gara di appalto devono redigere l'offerta tenendo conto del progetto esecutivo relativo ai lavori di **“Realizzazione di impianto fotovoltaico grid-connected di potenza 9,60 Kwp presso la scuola primaria T. Grassi di Romagnano Sesia, sita in via Gramsci 2”**, nonché degli aspetti prestazionali ed operativi delineati nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale e nei documenti specificativi ad esso correlati.

14.4. Predisposizione dell'offerta.

14.4.1. La parte economica dell'offerta è concretizzata in una proposta, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:

- a) il valore complessivo della proposta di corrispettivo;
- b) l'indicazione della percentuale di ribasso corrispondente alla proposta di corrispettivo.

14.4.2. Tutti gli importi vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

14.5. Modalità di inoltro dell'istanza di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle offerte e termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

14.5.1. Il plico contenente la Busta A (che include l'istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza) e la Busta B (che include l'offerta economica), pena l'esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato a lacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante, e deve pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio di cui al punto 12.1 del bando, e precisamente entro le ore 12.00 del giorno VENERDI' 18 GIUGNO 2010, all'ufficio Protocollo del Comune di Romagnano Sesia – Piazza Libertà n. 11 – Romagnano Sesia 28078 (NO)–** .

14.5.2. È possibile anche la consegna a mano del plico, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ad eccezione del sabato, allo stesso ufficio di cui al precedente punto 14.5.1., che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

14.5.3. Il plico devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni “Istanza di partecipazione e offerte per la gara di . **“Realizzazione di impianto fotovoltaico grid-connected di potenza 9,60 Kwp presso la scuola primaria T. Grassi di Romagnano Sesia, sita in via Gramsci 2”**”.

14.5.4. Il plico deve contenere al suo interno il plico A ed il plico B, a loro volta sigillati e ceralaccati e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“ Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa”.

“ Plico B – Offerta”.

14.5.5. La mancanza, l'incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A e B determina l'esclusione dalla gara.

Art. 15 (Validità delle offerte)

1. L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di **180 (centoottanta)** giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
2. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma 1.
3. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 1.

Art. 16 (Garanzie a corredo dell'offerta)

[rif.to art. 75, D.Lgs. n. 163/2006)

1. L'offerta è corredata da una garanzia -provvisoria-, pari al due per cento del prezzo base indicato nel punto **4.1.**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
5. La garanzia deve avere validità per almeno **centoottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In questo caso la certificazione di qualità deve necessariamente essere allegata all'interno del plico A, nei documenti di partecipazione alla gara. in originale o copia autenticata ai sensi della vigente normativa, pena la non ammissibilità alla gara.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 17 **(Operazioni di gara)**

1. La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica in data **LUNEDI' 28 GIUGNO 2010 - ore 10.00** all'apertura dei plichi per la verifica delle istanze di partecipazione alla selezione e della documentazione amministrativa e previa ammissione delle ditte all'apertura delle offerte economiche.
2. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice: si ammette un rappresentante per ogni ditta.
3. La Commissione, effettuate le debite verifiche, formalizza l'ammissione dei soggetti in possesso dei requisiti per partecipare alla gara e procederà subito all'apertura delle offerte economiche.
4. La Commissione giudicatrice procederà in eventuale seconda seduta pubblica in data **MERCOLEDI' 30 GIUGNO 2010 - ore 10.00** all'apertura dei plichi contenenti le offerte qualora in prima seduta pubblica si siano dovute sospendere le operazioni.
5. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice: si ammette un rappresentante per ogni ditta.
6. Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.
7. La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla rilevazione delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 86 del Codice dei contratti pubblici e dal successivo art. 18 del presente disciplinare di gara.

Art. 18 **(Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)**

1. La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. L'Amministrazione di avvale della facoltà di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo qualora il numero delle offerte sia pari o maggiore di **cinque**. (art. 86 c. 4 d. lgs 163/2006 e ss.mm.ii.).

Art. 19 **(Aggiudicazione provvisoria)**

1. Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

2. L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge.

Art. 20

(Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto)

1. L'Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.

2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 15.

3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

4. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 490/1994 e dal D.P.R. n. 252/1998.

Art. 21

(Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è l'**arch. Anna Rita Stangalino, Responsabile del Servizio Tecnico 2.**

Art. 22

(Informazioni relative al procedimento di gara)

1. I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'aggiudicazione del presente appalto possono richiedere informazioni e chiarimenti a:

Ufficio Tecnico – Comune di Romagnano Sesia – Piazza Libertà n. 11 – 28078 orari: di lunedì – mercoledì - dalle 10,00 alle 12,00 -Romagnano Sesia – tel. 0163 826869- fax 0163 826496 - Indirizzo e-mail segreteria@comune.romagnano-sesia.no.it

2. Gli elaborati relativi alla gara, su supporto telematico in formato.pdf, possono essere richiesti all'Amministrazione ai recapiti sopra specificati.

Art. 23

(Effetti dell'aggiudicazione e consegna dei lavori)

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Impresa aggiudicataria: essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La consegna dei lavori potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto e quindi sotto riserva di legge. Se l'appaltatore, nel giorno fissato, non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a due giorni e non superiore a cinque, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione.

Art. 24

(Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99 l'Impresa, è tenuta a presentare preventivamente alla Stazione appaltante la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Art. 25

(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)

L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell' art. 129 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 103 del D.P.R. 554/1999, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata deve essere pari ad Euro 300.000,00 (diconsi Euro settecentocinquantamila/00).

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 26

(privacy)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente.

I dati possono essere comunicati al personale dell'Ente appaltante che cura il procedimento di gara, a coloro che presenziano alla seduta pubblica, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). I diritti dell'interessato ed il trattamento dei dati raccolti avvengono nel rispetto di quanto previsto dal citato D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 27

(Informazioni sulla pubblicità del bando)

Il bando di gara relativo al presente appalto è stato pubblicato in versione integrale per un periodo di 26 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa M. Paola BOSSI

Romagnano Sesia, **24 Maggio 2010**